

TRASMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE/CORRISPETTIVI

a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28/10/2016, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, vengono definite le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche nonché i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Il provvedimento rende possibile l'utilizzo della fattura elettronica, attualmente obbligatorio nei rapporti con la pubblica amministrazione, anche tra aziende private (B2B).

In particolare, per la trasmissione delle fatture, dal **1° gennaio 2017** i fornitori di beni e servizi potranno scegliere in maniera assolutamente facoltativa anche il Sistema di Interscambio, al momento obbligatorio solo per i fornitori della Pubblica Amministrazione.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

I dati delle fatture elettroniche dovranno essere inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il SDI si interporrà dunque fra la parte che trasmette la fattura e la parte destinata a riceverla con il fine di controllare la presenza del codice univoco, che deve essere obbligatoriamente inserito in fattura, e del contenuto del documento stesso.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE

In relazione alla trasmissione delle fatture emesse/ricevute, si rileva che:

- L'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle entrate è esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate. L'opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L'opzione ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.;
- La revoca dell'opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio

TERMINI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI

I dati delle fatture attive/passive vanno trasmessi entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre; la comunicazione del 4° trimestre va effettuata entro il 28/02 dell'anno successivo.

SICUREZZA DEI DATI

L'autenticità dell'origine dei dati è assicurata mediante autenticazione del trasmittente, la inalterabilità è garantita dalla firma digitale apposta sul file dal soggetto obbligato alla trasmissione o da un suo delegato, ovvero mediante l'apposizione di un sigillo elettronico da parte del sistema. Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet.

VANTAGGI DERIVANTI DALLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DI CORRISPETTIVI E FATTURE

Per coloro che decideranno di effettuare le comunicazioni di cui sopra sono previste diverse agevolazioni:

- ❖ esonero dalle presentazioni delle comunicazioni clienti-fornitori;

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- ❖ esonero dalla presentazione delle comunicazioni delle operazioni black-list;
- ❖ esonero dalla presentazione dei modelli Intrastat (limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi);
- ❖ esonero della comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio;
- ❖ esonero della comunicazione degli acquisti di beni da San Marino;
- ❖ i rimborsi di credito Iva, di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972, verranno eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
- ❖ il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

COMMERCianti AL MINUTO INVIO DEI CORRISPETTIVI

A decorrere dal 1° gennaio 2017 sarà obbligatorio trasmettere telematicamente i corrispettivi per coloro i quali commerciano attraverso i distributori automatici. Invece, i contribuenti Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati potranno esercitare l'opzione di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Chi sceglierà di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi dovrà dotarsi di un Registratore Telematico e utilizzare i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul suo sito Internet. Grazie a questi servizi, i contribuenti potranno esercitare l'opzione, attivare e mettere in servizio il Registratore Telematico e, attraverso tale strumento, memorizzare i dati dei corrispettivi giornalieri, sigillare elettronicamente il file contenente tali dati e inviarlo, attraverso un canale sicuro, ai server dell'Agenzia delle Entrate.

I vantaggi per coloro che optano, a partire dal 1° gennaio 2017, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica degli incassi giornalieri, tramite registratori di cassa telematici, sono:

- Esonero dall'obbligo di registrare i corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 24 del Dpr 633/72, in quanto i relativi dati saranno memorizzati immodificabilmente e messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate in tempo reale;
- Cessazione dell'obbligo di certificazione fiscale, ossia dell'obbligo di emettere scontrini e ricevute con valenza fiscale, come già avviene per le imprese della grande distribuzione organizzata. Fermo restando, l'obbligo di mettere la fattura se questa viene richiesta dal cliente.

Con riferimento al regime opzionabile dai commercianti al minuto (e soggetti assimilati) per le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, si rileva che:

1. la memorizzazione dei corrispettivi giornalieri potrà avvenire solo con i "registratori telematici", i cui modelli saranno approvati con successivo Provvedimento dell'Agenzia;
2. si considera effettuata la trasmissione dati nel momento in cui è completata la ricezione del file da parte dell'Agenzia, la quale rilascia un'attestazione di esito positivo o negativo;
3. avviene in modo opzionale dunque del tutto analogo alla trasmissione dei dati delle fatture.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it